



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

CAPITOLATO

AREA PROVVEDITORATO

*Via Enrico Toti n° 76 - 90128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
Mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it – PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinico.it*

CAPITOLATO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura in somministrazione di dispositivi di protezione individuale il cui obbligo di utilizzo è stabilito dal D.Lgs.81/2008.

La descrizione, i quantitativi e i prezzi a base d'asta dei prodotti oggetto della gara in esame sono definiti nell'Allegato A "Tabella Prodotti" del presente capitolato.

Nello specifico tale fornitura è divisa in n. 16 lotti.

Art. 2 - DURATA, BASE D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO

Il contratto che l'AOUP stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario dei Lotti in gara, avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo.

L'Azienda ha facoltà di disporre il rinnovo per un periodo non superiore a 24 mesi.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla data della scadenza del contratto stesso.

La base d'asta è di € 1.309.475,00 (Importo Triennale) oltre IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0,00 ed escluso.

Art. 3 - QUANTITÀ

I quantitativi indicati nell'Allegato A "Tabella Prodotti" riguardano il fabbisogno stimato e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, in considerazione anche delle esigenze dell'Azienda contraente per l'approvvigionamento dei prodotti oggetto della procedura di gara.

La fornitura si intende comprensiva di qualsiasi attività e servizio connessi alla distribuzione dei dispositivi, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti nel presente Capitolato, quali l'imballaggio, il trasporto e la consegna ai magazzini aziendali. Tali servizi si intendono prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e remunerati con i prezzi unitari dei prodotti senza corresponsione di alcun prezzo ulteriore.

Art 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono:

- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio, all'etichettatura, ai pittogrammi e alla commercializzazione;
- essere conformi alle tipologie di registrazione e/o certificazione indicate, per singolo prodotto, nell'Allegato A "Tabella Prodotti";
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto. Ogni eventuale

modifica e/o integrazione e/o sostituzione delle norme citate è qui da intendere come richiamata e trascritta.

ART. 5 - CONFEZIONAMENTO ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

I contenitori dei prodotti offerti devono essere forniti con etichette conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere confezionati con materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantirne non solo le condizioni di temperatura conformemente a quanto previsto nel corrispondente RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) (in caso di specialità medicinale), nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza; ma anche la corretta conservazione ed integrità oltre a un buon grado di pulizia, ed un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

Deve essere tale da garantire il facile immagazzinamento per sovrapposizione, dotato di sistemi (alette o altro) per facilitare la movimentazione, chiuso in modo da poter essere aperto solo mediante effrazione o rotture del sigillo ed avere un peso complessivo, nei limiti di carico previsti dal D.Lgs. 81/2008,

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che garantiscano che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. In particolare, i dispositivi devono essere confezionati singolarmente, ovvero - qualora non confezionati singolarmente - in astucci da massimo 20 pezzi ciascuno, e contenuti in cartoni con massimo 500 pezzi che abbiano idonee caratteristiche di resistenza.

Le confezioni devono riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- dicitura monouso e/o non riutilizzabile;
- riferimento esplicito alla norma e all'anno di pubblicazione;
- data di scadenza (anche in forma di pittogramma);
- condizioni di immagazzinaggio raccomandate dal fabbricante (ameno T e UR) o il pittogramma equivalente;
- informazioni fornite dal fabbricante;
- classe di appartenenza.
- Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.
- La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.
- Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

Qualora nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione all'AOUP, di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

ART.6 - TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura.

La merce deve essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine:

- in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini;
- entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti per la gestione di eventuali urgenze.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, senza il vincolo di minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto, nè fissare alcun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Le ditte concorrenti non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Non sono altresì ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.

Per la consegna dei Prodotti, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Azienda; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna.

Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l'AOUP, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui al successivo paragrafo 9

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura;
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- codice, nome e descrizione dei prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;
- contrassegno della ditta

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e facchinaggio.

La firma posta dall'AOUP su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso non impegna l'AOUP che avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fattura e comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

ART. 7 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi, anche a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'AOUP invierà una contestazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali relative alla mancata consegna rapportata all'importo dei prodotti non consegnati, fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

Eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Il Fornitore dovrà ritirare, senza alcun addebito per l'AOUP ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità. L'AOUP non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso la propria sede. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito riportando indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero assegnato all'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l'AOUP li respingerà al fornitore che si impegna a ritirarli e comunque a sostituirli con altri prodotti che presentino i requisiti richiesti entro quattro giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione.

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda contraente potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'AOUP potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara per indisponibilità temporanea del prodotto a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione il Fornitore dovrà obbligatoriamente darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Azienda, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali

Durante il periodo di indisponibilità, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara.

Il Fornitore dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere all'acquisto.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nel medesimo Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore.

Nel caso di ritiro del prodotto per cessazione della produzione, il Fornitore dovrà dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'AOUP con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; indicare, pena la risoluzione del contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni /certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

L'AOUP procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto presentato in sostituzione con quello offerto in sede di gara e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore nel contratto gli esiti di detta verifica.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'AOUP avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

Qualora il Fornitore, durante il periodo di durata della Contratto, immetta in commercio nuovi prodotti più evoluti con conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa rispetto a quelli aggiudicati in sede di gara (anche a seguito di modifiche normative), il fornitore si impegna ad informare l'AOUP, presentare la documentazione a corredo per il prodotto offerto e formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative che verrà valutata dall'AOUP.

Solo a seguito di comunicazione positiva da parte dell'AOUP dell'esito della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione dei vecchi prodotti con i nuovi, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

In questo e in ogni caso in cui si verifichi un cambiamento del prodotto fornito in Contratto, il Fornitore deve rendersi disponibile per fornire adeguata formazione agli operatori sanitari ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda.

ART. 8 - CONDIZIONI DELL'APPALTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della fornitura, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, nell'offerta economica e nel patto d'integrità, pena la risoluzione dell'appalto, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'affidamento e quelle sopravvenute durante tutto il periodo contrattuale, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto dalle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione e il recapito dei prodotti oggetto della fornitura.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordini di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 9 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'AOUP o imputabili all'AOUP), nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'AOUP potrà applicare all'aggiudicatario le penali secondo quanto di seguito riportato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed eventuale risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti, non imputabile all'Azienda né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli Ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti, il Dec procede all'applicazione delle penali dandone conto nel certificato di pagamento.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto dell'intero Ordinativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È onere del Dec informare il RUP di eventuali ritardi per indisponibilità del prodotto o difficoltà nella consegna entro il termine previsto per la stessa, al fine di concordare un nuovo termine o annullare l'Ordinativo relativo.

Qualora il ritardo nella consegna si protragga oltre i 30 giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito in assenza di tale informazione, il Dec procede all'applicazione una penale pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati e all'annullamento dei relativi Ordinativi.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Ferma restando l'applicazione delle penali sopra previste, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'Accordo quadro, così come meglio descritto al successivo articolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse, salvo l'annullamento dell'Ordinativo concordato per mancata consegna oltre i 30 giorni lavorativi.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all'applicazione della penale.

ART. 10 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere da ciascun Accordo quadro in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 11- MODALITÀ DI FATTURAZIONE

11.1 - Fatturazione

Il soggetto aggiudicatario deve presentare una fattura per ogni consegna di prodotti.

La liquidazione delle fatture è di competenza dell'unità ordinante, che assumerà le necessarie autorizzazioni alla spesa.

La liquidazione avviene entro 90 giorni dal ricevimento della fattura; per data di ricezione farà fede il protocollo generale dell'Azienda. Il termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.

11.2 - Requisiti delle fatture

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo.

Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento e del codice NSO di riferimento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio; il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a

riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

11.3 Modalità e termini di pagamento

I mandati di pagamento saranno emessi entro 90 giorni dalla data ricezione delle fatture secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello stesso capitolato indicata. Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'Azienda

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, è quello legale.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti il contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

ART. 13 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

Allegato A "Tabella Prodotti".

| Lotto | Voce | Descrizione | Fabbisogno Triennale | Unità di Misura |
|-------|------|--|----------------------|-----------------|
| | | Lotto 1 | | |
| 1 | a | OCCHIALI PROTETTIVI UNI EN 166:2004 marcatura CE Classe ottica 1 Occhiali protettivi con lenti in policarbonato con protezione laterale, antigraffio, resistente all'appannamento, sovrapponibile eventualmente anche ai comuni occhiali da vista. Aste regolabili. classe ottica 1 conformi alla norma UNI EN 166 CE - Resistente al lavaggio con disinfettante - Resistenza contro particelle proiettate: S Protezione da liquidi e spruzzi: 3 | 6.000 | Pezzo |
| | | Lotto2 | | |
| 2 | a | OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERINA EN 166 Marcatura CE Classe ottica 1 occhiali protettivi a mascherina in policarbonato antigraffio (k), antiriflesso, anti appannamento (N) resistente al lavaggio con disinfettante, resistenza contro particelle proiettate: (F), sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, fascia elastica regolabile, montatura ventilata con fori d'aerazione protetti | 1.200 | Pezzo |
| | | Lotto3 | | |

| Lotto | Voce | Descrizione | Fabbisogno Triennale | Unità di Misura |
|----------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------|
| 3 | a | OCCHIALI PROTETTIVI DI SICUREZZA PER RX EN 9103 Marcatura CE Classe ottica 1 EN 166 Resistenza contro particelle proiettate: S | 900 | Pezzo |
| Lotto 4 | | | | |
| 4 | a | OCCHIALI PER PROTEZIONE LASER UNI EN 207, EN 170:2000 Marcatura CE Occhiali protettivi di sicurezza speciali Antilaser e da protezione anti uv (range di lunghezza d'onda da 180 nm a 10.000 nm). I filtri vengono forniti in funzione delle specifiche del tipo di laser utilizzato. Si consiglia l'utilizzo di occhiali protettivi alla radiazione LASER con OD ≤4 nel campo 650 ÷ 1300 nm | 300 | Pezzo |
| Lotto 5 | | | | |
| 5 | a | VISIERA ANTISCHIZZO UNI EN 166:2004 Marcatura CE Visiera protettiva antischizzo per la protezione da rischio biologico. Dotata di ampio campo di visibilità, antiriflesso schermo in acetato antiappannante, bardatura morbida anallergica, banda elastica regolabile, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista possibilità di utilizzo facciali filtranti. Monouso | 36.000 | Pezzo |
| Lotto 6 | | | | |
| 6 | a | VISIERA ANTISCHIZZO conforme alla norma UNI EN 166 Marcatura CE Visiera protettiva non monouso per la protezione da rischio biologico. Deve consentire l'utilizzo contemporaneo di occhiali correttivi e protezione per le vie respiratorie; decontaminabile con i comuni disinfettanti, categoria 3. Attestato di certificazione e controllo di qualità 8 articolo 11 punto b della direttiva 89/686/CEE). | 180 | Pezzo |
| Lotto 7 | | | | |
| 7 | a | SEMIMASCHERA FILTRANTE (FFA1/P1) EN 140 EN 14387/2004 marcatura CE classe/filtro FFA1 + Filtro specifico per formaldeide intercambiabile. Da usare durante: - Carico e scarico soluzione di xilolo. - Versamenti e travasi di formalina. Conforme all En 14387/2008 | 100 | Pezzo |
| | b | coppia Filtro specifico per formaldeide | 300 | Paio |
| Lotto 8 | | | | |
| 8 | | FACCIALI FILTRANTI MASCHERINE FFP2 DPI. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Maschere monouso filtranti contro le particelle, aerosol solidi e liquidi, conformi alla normativa europea EN 149:2001 + A1:2009 con relativa suddivisione di classe FFP2. Certificata la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 54/2020 e della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020. Tutte le maschere devono essere provviste di stringinaso regolabile con schiuma di tenuta. Con valvola e senza valvola. - DPI di III categoria ai sensi del Reg.UE 2016/425 - La filtrazione deve essere di tipo meccanico e non elettrostatico; - Deve essere disponibile nelle tagli small/medium e medium/large. - Deve essere facilmente indossabile; - Deve essere latex free; - Confezionato singolarmente e sulla confezione deve essere riportato il pittogramma del rischio con cui protegge, il nome del produttore, la data di protezione e la data di scadenza e i disegni esplicativi delle modalità per indossarlo. Le maschere e i filtri FFP2 devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e liquido, devono catturare almeno il 94% delle particelle disperse | | |

| Lotto | Voce | Descrizione | Fabbisogno Triennale | Unità di Misura |
|--------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------|
| | | nell'aria fino a dimensione di 0,6 micron. Fattore di protezione (APF) 10. Devono presentare la dicitura non riutilizzabile. | | |
| | a | FACCIALI FILTRANTI MASCHERINE FFP2 con valvola | 18.000 | Pezzo |
| | b | FACCIALI FILTRANTI MASCHERINE FFP2 senza valvola | 1.200.000 | Pezzo |
| | | Lotto 9 | | |
| 9 | a | FACCIALI FILTRANTI MASCHERINE FFP3 DPI. - FACCIALI FILTRANTI MASCHERINE FFP3 senza valvola Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Maschere monouso filtranti contro le particelle, aerosol solidi e liquidi, conformi alla normativa europea EN 149:2001 + A1:2009 con relativa suddivisione di classe FFP3. Certificata la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 54/2020 e della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020. Tutte le maschere devono essere provviste di stringinaso regolabile con schiuma di tenuta. Con valvola e senza valvola. - DPI di III categoria ai sensi del Reg.UE 2016/425 - La filtrazione deve essere di tipo meccanico e non elettrostatico; - Deve essere disponibile nelle tagli small/medium e medium/large. - Deve essere facilmente indossabile; - Deve essere latex free; - Confezionato singolarmente e sulla confezione deve essere riportato il pittogramma del rischio con cui protegge, il nome del produttore, la data di protezione e la data di scadenza e i disegni esplicativi delle modalità per indossarlo. Le maschere e i filtri FFP3 devono proteggere contro le particelle tossiche allo stato liquido e solido, nonché contro le particelle di sostanze cancerogene e radioattive, contro le spore, i batteri, i virus e gli enzimi, devono catturare almeno il 99% delle particelle disperse nell'aria fino a dimensioni di 0,6 micro. Fattore di protezione (APF) 20. Devono presentare la dicitura non riutilizzabile. | 300.000 | Pezzo |
| | | Lotto 10 | | |
| 10 | a | GAMBALI MONOUSO IN POLIETILENE /POLIPROPILENE Dispositivi medici e DPI di III° UNI EN ISO 13688:2022-UNI EN 14126:2004 (protezione biologica) con suola in PVC antiscivolo, con elastico per il fissaggio, senza lattice, idrorepellente. Devono essere integrabili ad altri DPI (tuta completa) o previsti a completamento (camice o tuta se già non integrati). Offrono una protezione dell'utilizzatore da agenti patogeni per contatto da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici Lunghezza cm 40 (circa) ed altezza cm 50 (circa) | 240.000 | Pezzo |
| | | Lotto 11 | | |
| 11 | a | CUFFIE IN POLIETILENE /POLIPROPILENE Dispositivi medici e DPI di III° UNI EN ISO 13688:2022 -UNI EN 14126:2004 (protezione biologica) Cuffia copricapo monouso taglia unica, con elastico lungo il bordo, senza lattice, idrorepellente. Offrono una protezione dell'utilizzatore da agenti patogeni per contatto da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici | 450.000 | Pezzo |
| | | Lotto 12 | | |
| 12 | | CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO STERILI PER LA PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI Camici monouso STERILI; parte posteriore traspirante e parte anteriore e maniche impermeabili; maniche lunghe dotate di polsi o polsini elastici Tessuto: 100% polipropilene | | |

| Lotto | Voce | Descrizione | Fabbisogno Triennale | Unità di Misura |
|--------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------|
| | | Dispositivo di protezione individuale di III° Categoria Norme: UNI EN ISO 13688:2013 / UNI EN 14126:2004 / UNI EN 14605:2005 ISO 13982-1/13982-2 (indumenti di protezione agenti biologici) EN 465:1996-UNI EN 13034:2009 (agenti chimici) Direttiva 54/2000 CE, certificazione per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 e della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 | | |
| | a | CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO PER LA PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI taglia S | 45.000 | Pezzo |
| | b | CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO PER LA PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI taglia M | 120.000 | Pezzo |
| | c | CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO PER LA PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI taglia L | 120.000 | Pezzo |
| | d | CAMICI IMPERMEABILI MONOUSO PER LA PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI taglia XL | 120.000 | Pezzo |
| | | Lotto 13 | | |
| 13 | a | TUTA COMPLETA MONOUSO PER PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI Tuta monouso protettiva intera antistatica in tessuto non tessuto da fibre di polietilene/polipropilene ad alta densità. Colore bianco, apertura anteriore con cerniera di chiusura con patta autoadesiva, maniche, cappuccio, girovita e caviglie in maglia elastica per maggior comfort e libertà di movimento, senza tasche, cappuccio a tre lembi per maggior compatibilità con altri DPI. Cuciture rinforzate, saldate e nastrate. DPI di III Categoria conformi al Reg. UE 2016/425 Protezione da contaminanti: - agenti biologici (testato per EN14126), - agenti chimici (EN 465:1996 – UNI EN 13034:2009) Direttiva 54/2000CE (certificazione per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3) e della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020. Taglie M, L, XL, XXL - Monouso NON STERILI | 30.000 | Pezzo |
| | | Lotto 14 | | |
| 14 | | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SPECIFICI IN PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI DI 4° GRUPPO (EBOLA) | | |
| | a | Doppi guanti impermeabili monouso certificati per rischio biologico (primi guanti marcati EN ISO 374-1-5/2016 e secondi guanti in gomma marcati UNI EN 420) con polsino lungo | 900 | Paio |
| | b | Mascherina con facciale filtrante FFP3 con certificazione CE di tipo emesso dall'organismo notificato per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 54/2000 e aerosol solidi e liquidi in conformità alla EN 194:2001/A1:2009 | 900 | Pezzo |
| | c | Occhiali a mascherina a ventilazione indiretta con trattamento antiappannamento (googles) EN 166 o schermo facciale con equipaggiamento per proteggere la testa ed il mento | 900 | Pezzo |
| | d | Tuta completa con cappuccio e giunture termosaldate o materiale con caratteristiche di impermeabilità analoghe per la protezione da agenti infettivi; devono possedere un marcatura CE, ai sensi del Reg.UE 2016/425, D.Lgs n. 17 del 19.02.2019, di III categoria e conformi alla EN 14126 | 900 | Pezzo |
| | e | Sovrascarpe impermeabili con certificazione CE di tipo emesso dall'organismo notificato per la protezione da agenti biologici ai sensi della Direttiva 54/2000 | 900 | Paio |

| Lotto | Voce | Descrizione | Fabbisogno Triennale | Unità di Misura |
|--------------|-------------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | Lotto 15 | | |
| 15 | | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER ATTIVITÀ A BASSA TEMPERATURA INFERIORI A -5 C° | | |
| | a | Giaccone di protezione imbottito , con protezione tronco+testa, polsini regolabili con chiusura in velcro e cappuccio staccabile. EN 342 - Mis: (L) e (XL) | 10 | Pezzo |
| | b | Guanti di protezione criogenica conforme alla normativa tecnica EN511:2006 con livelli minimi di prestazione 3-3-1 e normativa tecnica EN388 (protezione meccanica) con livelli minimi di prestazione 2-2-2-2 , doppio isolamento per ambienti criogenici e manichetta con lunghezza non inferiore a cm 20. DPI di 3 categoria . La norma EN 342 specifica i requisiti dell'abbigliamento di protezione contro il freddo a temperature inferiori a -5 C°. Misure: 9 e 11 | 16 | Paio |
| | | Lotto 16 | | |
| 16 | a | Cuffia Auricolare anti rumore ad archetto con tappi RIUTILIZZABILI Testati e certificati secondo la EN 352-2:2002. Attenuazione in 23 dB < SNR < 30 dB) | 40 | Pezzo |
| | b | Tappi di ricambio specifici per cuffia auricolare ad archetto | 120 | Paio |